



ORIGINALE  
 COPIA

## COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08/21

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DELLA PISCINA COMUNALE.

**CIG: 863430343D**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 21,15, convocati in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, lett. a) dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 73 del D.L. n. 18-2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	GAZZANIGA PIETRO	X	
3	BOVONE GIANLUIGI	X	
4	NIBALE GIUSEPPE	X	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
6	SALVIA GIACOMO	X	
7	COGO PAOLA	X	
8	MASINI MARIA ANGELA	X	
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	
10	PIZZO ELEONORA	X	
11	SANTORO FRANCESCO	=	X
	TOTALE	10	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 08/2021

**APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DELLA PISCINA COMUNALE.  
CIG: 863430343D**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTO**, al fine di garantire una migliore gestione del locale Centro Sportivo Comunale Polivalente sito in via San Rocco e la fruibilità dello stesso da parte della collettività, di affidare in concessione a terzi la gestione dell’Impianto comprensivo di tutte le pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e della manutenzione ordinaria delle strutture;

**VISTO** il relativo Capitolato Speciale disciplinante le modalità di gestione dell’Impianto composto di n. 36 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto idoneo ad assolvere le finalità d’interesse per le quali si affida in concessione a terzi la Struttura Sportiva in oggetto;

**PRESO ATTO** dell’intervento del Sindaco il quale illustra i contenuti e le finalità del provvedimento, dando sintetica lettura di alcuni articoli del Capitolato di Gestione del Servizio di cui si propone l’approvazione (Art. 7 “Modalità di Gestione del Servizio”, Art. 9 “Tariffe”, Art. 16 “Cauzione Provvisoria e Definitiva” evidenziando, altresì, che è stata prevista garanzia fideiussoria a carico del gestore a copertura del rischio di mancata apertura dell’Impianto il giorno 1 Giugno di ciascun anno di durata della Concessione);

**DOPO** breve discussione nella quale, in particolare, il Segretario Comunale illustra le modalità di espletamento della gara che sarà prossimamente bandita per l’affidamento in Concessione del Servizio secondo le definizioni di cui all’art. 3 *lett. uu), vv) e zz)* e secondo le procedure di cui agli artt. 164 e segg.it D.Lgs. 50-2016 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l’art. 42, co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio relativamente alla Regolarità Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di affidare in Concessione a terzi, per le ragioni esposte nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, la gestione del Centro Sportivo Comunale polivalente sito in via San Rocco comprensivo di tutte le pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e della manutenzione ordinaria delle strutture per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto di Concessione;
2. Di approvare il relativo Capitolato Speciale disciplinante le modalità di gestione dell’Impianto composto di n. 36 articoli allegato alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al competente Responsabile di Servizio l’adozione degli atti amministrativi e contabili attuativi del presente provvedimento, in particolare l’indizione della gara per l’affidamento in Concessione del Centro Sportivo secondo le definizioni di cui all’art. 3 *lett. uu), vv) e zz)* e secondo le procedure di cui agli artt. 164 e segg.it D.Lgs. 50-2016 e s.m.i.
4. Di dichiarare, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



## **COMUNE DI FRUGAROLO**

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068  
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it  
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

---

# **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE SITO IN VIA SAN ROCCO**

**CODICE CIG: 863430343D**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

Art. 1	Oggetto della concessione	pag.	3
Art. 2	Descrizione delle strutture ed obblighi del Concessionario	pag.	3
Art. 3	Durata del Contratto e canone di concessione dovuto al Comune	pag.	3
Art. 4	Principi generali del servizio	pag.	3
Art. 5	Caratteristiche del servizio	pag.	4
Art. 6	Modalità e condizioni per l'esecuzione delle opere accessorie di manutenzione	pag.	4
Art. 7	Modalità di svolgimento del servizio	pag.	4
Art. 8	Oneri a carico del Concessionario	pag.	4
Art. 9	Tariffe	pag.	5
Art. 10	Utilizzo degli impianti sportivi	pag.	6
Art. 11	Locali e attrezzature	pag.	7
Art. 12	Custodia di cose mobili di proprietà del Concessionario	pag.	7
Art. 13	Manutenzione Ordinaria	pag.	7
Art. 14	Manutenzione Straordinaria	pag.	7
Art. 15	Piano economico finanziario	pag.	7
Art. 16	Cauzione provvisoria e definitiva	pag.	8
Art. 17	Pubblicità	pag.	9
Art. 18	Attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag.	9
Art. 19	Osservanza delle leggi e dei regolamenti	pag.	9
Art. 20	Divieto di subconcessione e di cessione del contratto	pag.	9
Art. 21	Consegna	pag.	9
Art. 22	Controllo	pag.	9
Art. 23	Penalità	pag.	10
Art. 24	Decadenza della Concessione	pag.	10
Art. 25	Vicende soggettive del Concessionario	pag.	11
Art. 26	Assicurazioni	pag.	11
Art. 27	Responsabilità	pag.	11
Art. 28	Esecuzione d'ufficio	pag.	12
Art. 29	Personale	pag.	12
Art. 30	Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza	pag.	12
Art. 31	Foro competente	pag.	12
Art. 32	Norme di comportamento	pag.	12
Art. 33	Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"	pag.	12
Art. 34	DUVRI	pag.	12
Art. 35	Stipula del contratto	pag.	12
Art. 36	Spese contrattuali, imposte e tasse	pag.	13
Art. 37	Trattamento dei dati	pag.	13
Art. 38	Comunicazioni	pag.	13
Art. 39	Disposizioni finali	pag.	13

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la concessione per la gestione del Centro Sportivo Comunale polivalente sito in Via San Rocco comprensivo di tutte le pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e della manutenzione ordinaria delle strutture.

**Categoria di servizi: 26 - CPV: 92610000**

## **Articolo 2 - Descrizione delle strutture ed obblighi del Concessionario**

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

La gestione prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta qualitativo-tecnico della ditta aggiudicataria ed è estesa a tutti gli impianti del Centro Sportivo in oggetto e quindi alle strutture, attrezzi ed accessori in dotazione, di proprietà comunale.

Nell'attuazione del programma di attività descritto nell'offerta presentata per la partecipazione alla gara informale, il Concessionario dovrà tenere conto di eventuali prescrizioni o suggerimenti formulati dall'amministrazione Comunale.

In particolare il Centro Sportivo risulta così composto:

- n. 2 vasche natatorie con annesso locale macchine
- n. 1 campo da beach-volley
- n. 1 campo da tennis e calcio a 5
- locali spogliatoi e servizi igienici
- locale con destinazione d'uso bar-ristorante
- superficie a giardino e area attrezzata.

La gestione di cui trattasi comporta l'assunzione, a carico della Ditta concessionaria, di tutti gli oneri occorrenti, per la corretta e completa gestione e quindi anche tutte le spese per forniture, energia elettrica, acqua, telefono, gas, materiale per opere di ordinaria manutenzione e clorazione.

La Ditta concessionaria, in conformità di quanto sopra, sarà anche intestataria di tutti i contratti per le forniture di energia elettrica, acqua, linee telefoniche, gas, ecc.

L'impianto è concesso in perfetto stato e la ditta concessionaria si obbliga a custodire i beni ricevuti usando ogni possibile cura e a provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria, nessuna esclusa. Non fanno parte dei beni di proprietà comunale dati in gestione l'arredamento del locale bar-ristorante, dell'infermeria, gli ombrelloni ed i relativi supporti, i tavolini, le sdraio, i lettini e l'arredamento da giardino. In materia di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono richiamate le vigenti disposizioni in materia di locazione.

## **Articolo 3 – Durata del Contratto, canone e obblighi di tracciabilità**

La durata del contratto viene fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

E' obbligo del Concessionario di garantire l'apertura dell'impianto non oltre il 1° giugno e la chiusura non prima del 1° settembre.

Il corrispettivo della concessione a favore del Comune di Frugarolo è determinato nell'importo annuo di € 17.000.000 oltre IVA di legge, da corrispondere entro il 30 settembre di ogni anno.

Il canone sarà soggetto annualmente all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT rapportato all'indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Frugarolo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **Articolo 4 - Principi generali del servizio**

Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale.

A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario, con idoneo provvedimento scritto.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

#### **Articolo 5 - Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

Al Concessionario potrà essere concesso dall'Amministrazione di sospendere temporaneamente i servizi di cui al presente CSA nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- b) per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibile e impongano la sospensione delle attività;
- c) per ragioni di forza maggiore legate al diffondersi della pandemia da Covid-19

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

#### **Articolo 6 – Modalità e condizioni per l'esecuzione delle opere accessorie di manutenzione**

Il Concessionario è tenuto a presentare, nel mese di dicembre di ogni anno, un cronoprogramma degli interventi da eseguire nell'anno successivo.

Le opere dovranno essere eseguite nel completo rispetto delle normative riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro.

In particolare il Concessionario assumerà il ruolo di committente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle richieste e ai permessi che la committenza deve acquisire prima dell'esecuzione delle opere.

#### **Articolo 7 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.

Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato contempla.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Tutte le operazioni di avvio dell'impianto, di pulizia, ecc.. dovranno avvenire in tempi e modi che consentano il rispetto assoluto dell'orario di funzionamento.

#### **L'orario di apertura dell'impianto non potrà essere esteso oltre le ore 20,00.**

Durante la stagione, è data facoltà al Concessionario di protrarre l'orario di apertura fino alle 24.00, per un massimo di quattro giornate, previa richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale e rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Resta a carico del Concessionario la procedura richiesta per la deroga al rumore prevista dalla normativa vigente.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

In particolare, il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, quanto di seguito descritto:

- a) la gestione dell'immobile, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;
- c) il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici;
- d) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
- e) interventi sulle aree verdi di pertinenza del Centro Sportivo comprendenti l'irrigazione, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
- f) potatura periodica secondo le necessità delle essenze arboree e relativo smaltimento del rifiuto prodotto;
- g) spese per personale, materiali di consumo e forniture d'arredi e attrezzature;
- h) pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- i) l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- j) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- k) un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- l) l'assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- m) garantire la presenza di defibrillatore all'interno della struttura, perfettamente funzionante, nonché di personale abilitato all'utilizzo dello strumento;
- n) operare nel rispetto delle normative in materia sicurezza e in rispondenza alle norme di tutela del lavoro, di non violare, e non aver violato in passato, norme in materia contributiva ecc., sollevando l'Amministrazione Comunale concedente da ogni qualsivoglia responsabilità in materia;
- o) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- p) una costante attività d'informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

- il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori;

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento.

**Previa richiesta e formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio nella ragione massima del 20% del canone annuo.**

**Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.**

## **Articolo 9 - Tariffe**

Le Tariffe applicate per l'accesso all'impianto sportivo verranno concordate annualmente con il gestore e deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.

Il Concessionario si deve impegnare ad agevolare la fruizione del bene da parte dei cittadini residenti del Comune di Frugarolo mediante tariffe agevolate e sconti sia sui biglietti di ingresso che sugli abbonamenti e/o servizi.

Nello specifico:

- Ingresso singolo a residenti sconto di almeno il 20% sul biglietto di ingresso solo nei giorni feriali
- Abbonamento singolo sconto di almeno il 10%
- Abbonamento doppio (2 persone maggiorenni dello stesso nucleo familiare) sconto di almeno il 15%
- Prevedere una tipologia di abbonamento Bambini accompagnati (1 Adulto + 1 Bambino entro i 10 anni compiuti), con possibilità di indicare come accompagnatore non più di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare

Il gestore può autonomamente praticare ulteriori riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate all'Amministrazione, tese ad incentivare l'utilizzo degli impianti.

La Tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista.

La Tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

**Il Concessionario dovrà agevolare, con custodia garantita i Centri Estivi organizzati da Associazioni con sede nel Comune di Frugarolo mediante tariffa agevolata con sconto del 50% del prezzo di ingresso ridotto bambini feriale; tale riduzione sarà effettuata esclusivamente dal lunedì al venerdì, esclusi i pre-festivi nel numero massimo di due giorni settimanali.**

L'ingresso presso l'impianto sarà consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di apposito biglietto di ingresso, che al momento dell'uso dovrà essere annullato con timbro a data, o esibizione di apposita tessera di abbonamento, o dalla consegna di scontrino fiscale, qualora il Concessionario sia tenuto all'obbligo di emissione dello stesso. I blocchetti di biglietti a madre e figlia e le tessere di abbonamento dovranno essere acquistati dal Concessionario e prima di essere posti in vendita dovranno essere vidimati e registrati in apposito registro presso l'Ufficio Ragioneria del Comune.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di introdurre sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sulla qualità dei servizi erogati; gli esiti delle rilevazioni devono essere comunicati entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente ai dati delle presenze, analiticamente per i diversi tipi di servizi e le diverse categorie tariffarie, tramite raccomandata A/R o PEC indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale; l'Amministrazione potrà predisporre controlli sulla veridicità di tali dati.

#### **Articolo 10 - Utilizzo degli impianti sportivi**

Il Concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d'informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d'apertura dell'impianto.

Il Concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.

**Il Concessionario dovrà altresì consentire la possibilità per il Comune, senza oneri, di utilizzare l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, anche solo patrocinate, con modalità, in giorni ed orari, scelti dal Comune medesimo, per quattro giornate all'anno (dal 1<sup>o</sup> giugno al 15 settembre) di cui almeno un fine settimana (o sabato o domenica); in tali occasioni il Concessionario deve garantire la piena collaborazione mettendo a disposizione il proprio personale e assicurando l'apertura del bar.**

Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta all'Ufficio Tecnico Comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.

Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall'art. 19 del D.M. 6 giugno 2005.

Il Comune ed i suoi funzionari sono sollevati da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il Concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

#### **Articolo 11 - Locali e attrezzature**

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

#### **Articolo 12 - Custodia di cose mobili di proprietà del Concessionario**

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili dell'impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

La consistenza dei beni verrà verificata attraverso la consegna di un inventario ad inizio e fine gestione.

#### **Articolo 13 - Manutenzione ordinaria**

Il Concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal Concessionario in sede di gara.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al Concessionario e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni e penali.

Gli interventi di manutenzione degli impianti idro-termosanitario e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

#### **Art. 14 – Manutenzione straordinaria**

Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici.

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell'assetto distributivo dell'unità immobiliare.

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi quelli derivanti da adeguamenti e recepimenti normativi, che comportano modifiche sostanziali degli impianti sportivi.

#### **Articolo 15 - Piano economico finanziario**

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.

Le variazioni apportate dall'Amministrazione a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.

In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto.

#### **Articolo 16 - Cauzione provvisoria e definitiva**

In base all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria di € **1.700,00**, pari al 2% del canone complessivo posto a base di gara (importo annuo per 5 anni per 2%), al momento della presentazione dell'offerta, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1 allegata al D.M. 123/2004.

La suddetta fideiussione deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Al momento della stipula del contratto, il Concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari al valore del canone contrattuale che verrà svincolata annualmente per la relativa quota dopo il versamento del canone annuale dovuto.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al D.M. 123/2004, la quale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all'impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa stessa.

Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario.

Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.

In caso di incameramento totale o parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere della concessione tutto dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, mentre gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza, dovranno essere senz'altro reintegrati dal Concessionario con facoltà del Comune di Frugarolo di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

**Viene richiesta, altresì, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale, escutibile a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, a copertura del rischio della mancata apertura dell'impianto il giorno 1 Giugno di ciascun anno contrattuale di valenza della concessione.**

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Tale cauzione resta vincolata fino al 01.06.2025.

### **Articolo 17 – Pubblicità**

Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro di ciascun impianto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

### **Articolo 18 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

La concessione comprende l'uso dei locali ad uso bar-ristorante ed il Concessionario si impegna ad attivare tale servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico del Centro Sportivo, affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla vigente normativa vigente ed in particolare la L.R. 38/2006 e s.m.i..

Il Concessionario dovrà provvedere alla presentazione presso il competente S.U.A.P. di quanto necessario per le autorizzazioni in materia amministrativa e sanitaria necessarie per lo svolgimento del servizio di somministrazione alimenti e bevande.

### **Articolo 19 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

### **Articolo 20 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto**

E' espressamente vietata la cessione e la subconcessione in tutto o in parte del servizio affidato in concessione e degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessione e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale di cui oltre, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessione medesima.

E' ammessa la cessione a terzi delle seguenti attività accessorie e complementari:

- ✓ servizio bar-ristorante per il quale si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra Comune e Concessionario e decadrà con lo scadere dello stesso. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con anticipo minimo di 30 gg. rispetto all'inizio dell'attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del bar-ristorante
- ✓ copia del contratto stipulato con il sub-concessionario dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato. E' prevista anche la possibilità di installare distributori automatici
- ✓ trattamento dell'acqua, comprese le analisi di laboratorio
- ✓ pulizie e minuto mantenimento
- ✓ manutenzioni civili e degli impianti tecnologici. Nel caso le manutenzioni rientrino nell'ambito dei lavori pubblici i soggetti esecutori dovranno possedere la qualificazione prevista dalla normativa vigente in base all'importo dei lavori medesimi.

Il Comune riconoscerà solamente il Concessionario come responsabile della conduzione del servizio di gestione, quindi lo stesso risponderà in proprio di qualsiasi tipo di inadempimento.

### **Articolo 21 - Consegna**

L'inizio dell'attività avverrà previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e arredi. Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il Concessionario ed il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

### **Articolo 22 – Controllo**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all'inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell'anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.

### **Articolo 23 - Penalità**

Ove si verificano inadempimenti della ditta appaltatrice nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate dal Committente penali, in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, provvederà ad irrogare, con atto motivato, le penalità in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell'interruzione.

In caso di reiterate carenze o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla decadenza della concessione così come precisato nel successivo articolo 25.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

### **Articolo 24 – Decadenza della Concessione**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di emettere formale provvedimento di Decadenza della concessione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- reiterate carenze o negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione Comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

Si avrà Decadenza "ipso jure" della concessione nei seguenti casi:

- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- mancato rispetto delle norme riguardanti la tutela del lavoro ed il versamento dei contributi.

La Decadenza "ipso jure" della Concessione è comunicata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni.

Con la Decadenza della Concessione sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

Il provvedimento di decadenza non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che l'hanno determinata.

### **Articolo 25 - Vicende soggettive del Concessionario**

In caso di fallimento del Concessionario si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 26 – Assicurazioni**

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- c) la copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale unico della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a **€. 2.500.000,00**.

Il Concessionario deve altresì stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni da incendio, rischio locativo, per il valore assicurato di almeno **€. 750.000,00**, con estensione ai danni provocati da atti vandalici.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l'impegno dell'Assicurazione a comunicare l'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

### **Articolo 27 - Responsabilità**

Il Concessionario sarà comunque responsabile degli eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

#### **Articolo 28 - Esecuzione d'ufficio**

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

#### **Articolo 29 - Personale**

La gestione del servizio dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali, strutture e con proprio personale.

In particolare sarà a carico di quest'ultimo tutto il personale occorrente per una corretta gestione e per l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione del Centro in oggetto e dei suoi arredi.

Saranno quindi a carico della medesima tutti gli oneri relativi alla corresponsione degli stipendi, salari e conseguenti contributi previdenziali e assicurativi di legge alla prevenzione infortuni sul lavoro.

#### **Articolo 30 – Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza**

Il Concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

#### **Articolo 31 - Foro competente**

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Alessandria.

#### **Articolo 32 - Norme di comportamento**

Il Concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Frugarolo".

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

#### **Articolo 33 - Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"**

In sede di sottoscrizione del contratto il Concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti del Comune di Frugarolo che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **Articolo 34 - DUVRI**

In riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare. Restano fermi gli altri obblighi di accertamento di interferenze con gli altri fornitori del Concessionario.

#### **Articolo 35 - Stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Frugarolo sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica, pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

#### **Articolo 36 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

In particolare sono a carico dell'affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti, nonché quelle conseguenti per la corretta gestione del servizio sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 37 - Trattamento dei dati**

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio e per l'eventuale stipula del successivo contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della predetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frugarolo.

#### **Articolo 38 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

#### **Articolo 39 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di Legge e Regolamentari vigenti nelle materie oggetto del servizio.

**La Stazione Appaltante si riserva di differire o revocare la procedura di gara per l'affidamento in Concessione del presente Servizio, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborsi spese o altri eventuali indennizzi.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Alfredo Rosina



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08/2021**  
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE SITO IN VIA SAN ROCCO.  
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.  
CIG: 863430343D**

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

Fruarolo, lì 25.03.2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 27.04.2021 al 12.05.2021

Frugarolo, lì 27.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii